

STATUTO

TAINO S.T.U. S.P.A.

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1: Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 267/2000 è costituita una società per azioni di trasformazione urbana con la denominazione

"TAINO S.T.U. S.P.A."

Art. 2: La società ha sede in Taino (VA).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire uffici, stabilimenti e rappresentanze e di sopprimerle.

* * * * *

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

La convocazione dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, è consentita, oltre che a mezzo di raccomandata, anche a mezzo di fax o posta elettronica purchè il loro utilizzo sia compatibile con l'interesse dei destinatari ad essere puntualmente e tempestivamente informati.

Art. 3: La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogata.

Titolo II

Oggetto

Art. 4: La società ha per oggetto la progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli interventi urbanistici vigenti, in funzione dei quali può provvedere alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse.

La società può altresì provvedere allo studio ed all'attuazione di piani di intervento sia relativi all'impatto ambientale delle strutture ed infrastrutture territoriali, sia di programmazione urbanistica nonché svolgere attività di general consulting, di general contractor nonché studi di project financing.

La società potrà realizzare opere di urbanizzazione comunali e/o provinciali ed effettuare interventi sul patrimonio comunale e/o provinciale; le suddette opere ed interventi saranno disciplinati di volta in volta da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

Rientrano nell'oggetto sociale anche attività connesse e/o complementari a quelle sopra elencate.

I rapporti tra gli enti locali azionisti e la Società saranno regolati ai sensi del 4° comma dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Società potrà compiere in forma diretta ed indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compreso la stipulazione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali a terzi, inclusi gli Istituti di credito ordinario ed a medio termine, l'assunzione diretta od indiretta e comunque in via non prevalente di interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre Società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio scopo sociale, il

tutto esclusivamente per conto proprio, e con esclusione comunque dell'esercizio di attività di cui all'art. 2 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e della Legge n.197/1991 e del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385.

Titolo III

Capitale sociale - azioni - obbligazioni

Art. 5: Il capitale è determinato in Euro 110.000 (centodiecimila) diviso in numero di 110 (centodieci) azioni del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna.

Il capitale può essere aumentato o diminuito con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti o dismissioni di beni in natura, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

Art. 6: Per il fabbisogno di mezzi finanziari della società, i Soci potranno mettere a disposizione della Società altre somme o mezzi finanziari in conto capitale o meno in diretta proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale o meno, come pure potranno essere concessi dai Soci alla Società sovvenzioni o mutui o quant'altro necessario a sostenere un equilibrato sviluppo finanziario o sopperire ad eventuali temporanee necessità di cassa.

Tali finanziamenti saranno fruttiferi o meno di interesse a seconda delle deliberazioni che, di volta in volta, assumerà l'assemblea dei Soci, in accordo con i Soci finanziatori.

Le somme rese disponibili nelle diverse forme saranno rimborsabili in relazione agli accordi intervenuti tra le parti ; in mancanza esse saranno rimborsabili nel

tempo e nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, una volta che sarà individuato, in termini definitivi, il fabbisogno dei mezzi finanziari dell'azienda sociale in relazione ai programmi di investimento e di esercizio.

In mancanza di tali accordi e/o deliberazioni, tali somme saranno comunque rimborsabili alla scadenza del patto sociale e con la quota attribuita a ciascun socio in base al bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo 2492 del Codice Civile.

Dovranno essere rispettate le norme di legge ed i regolamenti in materia ed in particolare la deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio , essendo espressamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 7: Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il trasferimento delle azioni è regolato ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 8: L'assemblea dei soci potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, sia ordinarie che convertibili in azioni, nei limiti ed in osservanza delle norme di legge, stabilendone le modalità di collocamento e di estinzione.

Art. 9: Così come previsto, nel rispetto e nei limiti delle norme di legge, l'assemblea può deliberare la riduzione del capitale.

Titolo IV

Assemblea

Art. 10: Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

Art. 11: L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio a norma dell'art. 2364 del Codice Civile e, purchè ne sussistano le condizioni, nei casi previsti ed a' sensi di legge, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze rispettivamente previste dalla legge per l'assemblea ordinaria e per quella straordinaria.

Art. 12: Hanno diritto d'intervento in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea stessa, o che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale.

Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio, nei limiti previsti dall'art. 2372 c.c.

Art. 13: L'assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale o in altro luogo idoneo (purchè in provincia di Varese), con delibera del Consiglio di Amministrazione, per mezzo di avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere di convocare l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, mediante avviso personale con facoltà di utilizzare, alternativamente, quale mezzo di convocazione, uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo risultante dai libri sociali, a mezzo di servizi postali od equiparati, forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi

essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento nei termini;

c) messaggio telefax inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento nei termini.

Anche in caso di mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14: L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

L'assemblea deve, in ogni caso, essere convocata entro il mese di ottobre al fine di informare gli azionisti sull'andamento dell'esercizio, sui futuri investimenti e sui programmi della società.

Art. 15: L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Qualora non fosse presente alcun Consigliere, il Presidente sarà designato dagli intervenuti.

Il Presidente potrà farsi coadiuvare da uno o più segretari.

Quando la legge lo impone, le funzioni di segretario sono svolte da un Notaio.

Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e

la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.

Titolo V

Consiglio d'Amministrazione

Art. 16: La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, compreso il Presidente.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, salvo per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo e per quelli di cui al successivo art.17.

Essi durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Art. 17: Ai sensi dell'art. 2449 c.c. è riservata alla Provincia di Varese la nomina di un amministratore, qualunque sia il numero di essi, mentre è riservata al Comune di Taino la nomina di un Amministratore, qualora gli stessi siano in numero da tre a cinque, di due amministratori qualora gli stessi siano in numero di sei o sette, di tre amministratori qualora gli stessi siano in numero di otto o nove, di quattro Amministratori qualora gli stessi siano in numero di dieci o undici.

Gli amministratori così nominati possono essere revocati dagli stessi Enti che hanno provveduto alla nomina.

Essi hanno uguali diritti ed obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

Art. 18: Gli amministratori della società sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390 (divieto di concorrenza), 2391 (conflitto di interessi) e 2393 (azione sociale di responsabilità) del Codice Civile.

Art. 19: Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dall'Assemblea.

Art. 20: Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, tutte

le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, e, nei casi d'urgenza e/o necessità, con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima o a mezzo fax o con documento informatico purchè questo sistema trovi riscontro in dati di riferimento riportati nel libro del Consiglio di Amministrazione, da spedire almeno un giorno libero prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo..

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in qualsiasi forma di telecomunicazione diretta (audio e videoconferenza, teleconferenza, ecc.) che gli attuali sistemi consentono o che quelli futuri consentiranno e sono validamente costituite sempre che tutti i partecipanti, la cui identificazione risulti garantita dal Presidente e da ogni altro presente, siano messi in condizione di seguire e di intervenire alla discussione in tempo reale e possano ricevere, prendere visione e trasmettere i documenti relativi alla discussione, e che tutto quanto sopra sia documentato nel rispettivo verbale.

Qualora siano rispettati tutti i suddetti requisiti, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si considerano svolte nel luogo in cui il Presidente ed il Segretario sono presenti per redigere, firmare e registrare il relativo verbale nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21: Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e deve provvedere

tosto per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto negli art.16 e 17 del presente statuto.

Art. 22: Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea può inoltre loro assegnare un'indennità in misura fissa o variabile, unica o periodica, nonché un emolumento a titolo di trattamento di fine mandato da commisurarsi in proporzione al compenso percepito e da determinarsi dall'Assemblea ordinaria.

Art. 23: Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'impresa e pertanto con tutte le facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione dell'attività sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 24: Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un Comitato Esecutivo, e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c. Il Consiglio può nominare Direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

Art. 25: La rappresentanza della società spetta al Presidente ed, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, per l'esecuzione di tutte le delibere del consiglio nonché per la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare procuratori alle liti.

Titolo VI

Collegio Sindacale e controllo contabile

Art. 26: Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea , salvo il Presidente ed un Sindaco supplente la cui nomina ed eventuale revoca è riservata al Comune di Taino, ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed è nominato e funzionante a' sensi di legge.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'assemblea.

Qualora consentito dalla legge, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale. In tal caso, il collegio è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi di obbligatorietà per legge o qualora la società lo deliberi volontariamente, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati ai sensi di legge.

L'attività di revisione contabile effettuata ai sensi di legge è riportata in un apposito libro tenuto presso la sede della Società, secondo le disposizioni dell'art. 2421, terzo comma, del Codice Civile.

Titolo VII

Bilancio ed utili

Art. 27: Gli esercizi sociali hanno inizio l'1 gennaio e si chiudono 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio d'Amministrazione provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il bilancio potrà essere certificato da società di revisione abilitata e prescelta dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 28: Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la

riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono assegnati alle azioni.

Il tutto salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte a successivi esercizi.

Art. 29: Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

Art. 30: I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno acquisiti a favore della società a norma dell'art. 2949 c.c.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione

Art. 31: Lo scioglimento e la liquidazione della società sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

Titolo IX

Competenza giudiziaria

Art. 32: L'autorità giudiziaria della sede sociale è quella stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorgibili fra la società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Titolo X

Disposizione Generale

Art. 33: Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle Leggi Speciali in materia.